

COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

N. 23 Reg.

del 31.03.2022

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE AGOSTO 1990 N. 241 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DA DESTINARE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20,20 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LIIRO' PELUSO Carmelo	VICE SINDACO		X
3. FRAGALE Marisa	ASSESSORE	X	
4. MANCARI Antonio	ASSESSORE	X	
5. CASTROVINCI Marzia	ASSESSORE	X	

PRESIEDE il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risulta assente il Vice Sindaco Liirò Peluso Carmelo (Giustificato)

PARTECIPA il Segretario Comunale D.ssa Francesca Calarco

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dal Area Amministrativa che di seguito integralmente si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERA N. 35 DEL 31/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE AGOSTO 1990 N. 241 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DA DESTINARE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI.

IL SINDACO

CONSIDERATO l'aggravarsi dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso tra Russia e Ucraina per cui si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10 marzo 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*" che ha disciplinato specifiche misure riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese per tutta la durata dello stato di emergenza prevista fino al 31 dicembre 2022;

VISTA la circolare n. 6378 del 2 marzo 2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto sul territorio dell'Ucraina*";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15709 dell'8 marzo 2022;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, introdotto dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ai sensi del quale i Prefetti dispongono l'attivazione di strutture ricettive temporanee;

CONSIDERATO che, con circolare n. 24964 del 24 agosto 2021, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione, al fine di promuovere il concorso delle istituzioni e della società civile nell'accoglienza, ha fornito possibili linee di intervento;

CONSIDERATO in particolare, che, secondo le predette linee di intervento "per le disponibilità all'accoglienza manifestate dai Comuni, ove l'onere economico sia imputato alla Prefettura, si potrebbe ipotizzare la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n.241 del 1990, tra la Prefettura e l'ente locale al fine di affidare ai Comuni la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici, in merito agli accordi tra le pubbliche amministrazioni. Le strutture di accoglienza in tal modo individuate potranno, se del caso, confluire nel sistema SAI, in relazione all'eventuale possibilità di ampliamento della rete stessa".

DATO ATTO che

-la Prefettura di Messina con circolare prot. n. 24179 del 16/03/2022 ha predisposto lo SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DA DESTINARE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI, allegato alla presente;

-il Comune di Frazzanò è disponibile ad accogliere i cittadini ucraini nel numero massimo di n. 12 unità, mettendo a disposizione, per il perseguimento del predetto scopo le strutture:

N. 2 unità abitative di proprietà dei privati che hanno manifestato la disponibilità a concederle in comodato d'uso gratuito al Comune

N. 1 struttura di proprietà del Comune, sita in Frazzanò, Cortile PP.Basiliani;

RICHIAMATO l'Art. 3 del predetto accordo che dispone *La Prefettura si impegna a corrispondere*

l'importo di € 27,50, oltre Iva se dovuta, pro die- pro capite per ciascun ospite assistito, per i "centri collettivi" (per centro collettivo si intende una struttura immobiliare all'interno della qual e tutti i servizi sono erogati dal gestore), oppure l'importo di € 22,77, oltre Iva se dovuta, pro di e pro capite per ciascun ospite assistito, per i "centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi" (per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia ed igiene ambientale da parte del migrante; i restanti servizi sono erogati in modalità di rete). A tali importi si aggiunge l'importo del pocket money di € 2,50 per ciascun ospite. La liquidazione del contributo avverrà a seguito della richiesta di pagamento mensile a favore del Comune, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo.

Si aggiungono, se dovuti:

- il Kit di primo ingresso per singolo migrante di € 300,00, considerando il turnover due volte all'anno

- la scheda telefonica una tantum all'ingresso pari ad € 5,00"

DATO ATTO che

-la liquidazione de contributo avverrà all'esito della presentazione del rendiconto e pertanto le somme dovranno essere anticipate dall'Ente;

- la quantificazione delle somme da anticipare con conseguente assegnazione a favore del Responsabile dell'Area Amministrativa avverrà con successivo e separato provvedimento, all'esito della sottoscrizione del predetto protocollo;

Visto il D. Lgs.n. 267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il vigente Statuto comunale

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE lo "SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DA DESTINARE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI", allegato alla presente;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del predetto accordo;

4 DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amm.va gli atti successivi e consequenziali per la stipulazione del predetto accordo e successivamente gli atti utili per dare esecuzione al predetto accordo all'esito della sottoscrizione;

5. DI TRASMETTERE la deliberazione della presente alla Prefettura di Messina;

6. DI DARE ATTO che il presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013 rileva ai fini dell'Amministrazione


Trasparente e deve essere pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del comune.

7. DI DICHIARARE l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE

SINDACO

Ing. Gino Di Pane





Prefettura di Messina

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DA DESTINARE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina – Codice Fiscale: 80007950836, nella persona del Prefetto

e

il Comune di- Codice Fiscale: con sede legale in, nella persona del Sindaco

CONSIDERATO l'aggravarsi dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso tra Russia e Ucraina per cui si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10 marzo 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*" che ha disciplinato specifiche misure riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese per tutta la durata dello stato di emergenza prevista fino al 31 dicembre 2022;

VISTA la circolare n. 6378 del 2 marzo 2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto sul territorio dell'Ucraina*";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15709 dell'8 marzo 2022;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, introdotto dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ai sensi del quale i Prefetti dispongono l'attivazione di strutture ricettive temporanee;



Prefettura di Messina

CONSIDERATO che, con circolare n. 24964 del 24 agosto 2021, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione, al fine di promuovere il concorso delle istituzioni e della società civile nell'accoglienza, ha fornito possibili linee di intervento;

CONSIDERATO in particolare, che, secondo le predette linee di intervento "per le disponibilità all'accoglienza manifestate dai Comuni, ove l'onere economico sia imputato alla Prefettura, si potrebbe ipotizzare la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra la Prefettura e l'ente locale al fine di affidare ai Comuni la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici, in merito agli accordi tra le pubbliche amministrazioni. Le strutture di accoglienza in tal modo individuate potranno, se del caso, confluire nel sistema SAI, in relazione all'eventuale possibilità di ampliamento della rete stessa".

VISTA la nota n. in data.... con la quale il Comune disi è dichiarato disponibile ad accogliere i cittadini ucraini, mettendo a disposizione, per il perseguimento del predetto scopo la struttura sita in ;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, comma 2 e 3 della medesima legge;

VISTO l'art 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla stipula dell'accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'accoglienza dei cittadini ucraini;

CONSIDERATO che i due enti pubblici intendono perseguire il comune interesse relativo all'accoglienza in Italia dei cittadini ucraini e alla loro integrazione nel territorio, e che tale interesse può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/1990;

VISTO altresì il decreto del Ministro dell'Interno in data 29 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e dei centri di cui all'articolo 10ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm., con i relativi allegati;



Prefettura di Messina

TUTTO CIO' PREMESSO

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

L'accordo ha la finalità di disciplinare gli impegni del Comune di e della Prefettura di Messina per garantire l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

Articolo 2

Gestione centro di accoglienza

Il Comune di si impegna a gestire, direttamente o mediante ente gestore appositamente individuato, secondo le procedure previste dal d.lgs. 267/2000 nonché dal d.lgs. 50/2016, il servizio di accoglienza destinato a numero cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale, con oneri a carico del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute negli allegati al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante:

- *Schema di capitolato d'appalto*
- *Allegato 2 bis Specifiche Tecniche per centri collettivi fino a 50 posti-*
- *Tabella A Dotazione Personale*
- *Tabella frequenza pulizie*

In particolare assicurerà:

- il servizio di assistenza generica alla persona;
- il servizio di gestione amministrativa;
- il servizio di mediazione linguistica e culturale;
- il servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione e la protezione internazionale;
- il servizio di assistenza sociale;
- il servizio di assistenza sanitaria;
- fornitura dei seguenti beni: effetti lettereci, prodotti per l'igiene personale e vestiario

Articolo 3

Determinazione dell'importo del corrispettivo

La Prefettura si impegna a corrispondere l'importo di € 27,50, oltre Iva se dovuta, *pro die- pro capite* per ciascun ospite assistito, per i "*centri collettivi*" (per centro collettivo si intende una struttura immobiliare all'interno della quale tutti i servizi sono erogati dal gestore), oppure l'importo di € 22,77, oltre Iva se dovuta, *pro die- pro capite* per ciascun ospite assistito, per i "*centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi*" (per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare che consente l'autonoma gestione dei servizi di



Prefettura di Messina

preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia ed igiene ambientale da parte del migrante; i restanti servizi sono erogati in modalità di rete).

A tali importi si aggiunge l'importo del pocket money di € 2,50 per ciascun ospite.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito della richiesta di pagamento mensile a favore del Comune, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo.

Si aggiungono, se dovuti:

- il Kit di primo ingresso per singolo migrante di € 300,00, considerando il turnover due volte all'anno
- la scheda telefonica una tantum all'ingresso pari ad € 5,00

Articolo 4 (Durata)

La durata dell'accordo è quella necessaria all'accoglienza in fase emergenziale dei cittadini ucraini trasferiti in questa provincia e fino a cessate esigenze.

Articolo 5 (Recesso)

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti, che comportano la modifica della situazione esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo e non prevedibili, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, o se emergano comportamenti gravi nella gestione dei servizi da parte dell'operatore economico presso le strutture di accoglienza. E' fatta salva la possibilità da parte dell'ente locale di sostituire il gestore.

Articolo 6 Controlli

La Prefettura può effettuare controlli periodici presso le strutture di accoglienza affinché sia verificata la piena rispondenza dell'attività posta in essere dal Comune e direttive del Ministero dell'interno in materia.

Inoltre, la Prefettura può disporre la cessazione unilaterale del rapporto, nel caso in cui dai controlli dovessero emergere irregolarità gravi nella erogazione del servizio.

Articolo 7 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018.



Prefettura di Messina

Articolo 8 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti nella stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti, dotata dei requisiti previsti dalla vigente normativa sull'agibilità nonché rispondente alle prescrizioni in materia di conformità degli impianti e di prevenzione incendi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Messina.....

Per la Prefettura di Messina

Per il Comune di

COMUNE DI FRAZZANO'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 31/03/2022

Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento: **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 31/03/2022

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Dr. Antonio Mileti

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
F.to Ing. Gino Di Pane


L'Assessore Anziano
F.to Fragale Marisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Calarco

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li 31/03/2022

Il Segretario Comunale: F.to D.ssa Francesca Calarco

	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____ al n. _____</p> <p>Frazzanò li _____</p> <p>L'Istruttore Amm.vo _____ F.to Castrovinci Ermelinda _____</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale F.to D.ssa Francesca Calarco</p>
---	--

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2022

! ! decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR . n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. .41/91)

Frazzanò li *31/03/2022*

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Calarco